



COMUNE DI PERUGIA

SETTORE

STRUTTURA ORGANIZZATIVA SICUREZZA

UNITÀ OPERATIVA

TERRITORIALE E DECENTRAMENTO

ORDINANZA

N. 250 DEL 12.03.2020

OGGETTO: MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19 - ATTIVITA' ASSIMILABILI A PUBBLICI ESERCIZI.

IL SINDACO

Premesso che nel Paese è in atto la diffusione dell'epidemia infettiva denominata Coronavirus Covid-19 e che sono state emanate da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri le disposizioni normative, di seguito elencate, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.03.2020 "Ulteriori disposizioni del Decreto-Legge 23.02.2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23.02.2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23.02.2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23.02.2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19";

Considerando il carattere diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati

all'Organizzazione Mondiale della Sanità;

Considerata altresì la situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;

Dato atto che:

- il DPCM del 11.03.2020 all'art. 1 punto 2 stabilisce che "sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticceria), ad esclusione delle mense e del catering ...omississ..

Tenuto conto che:

- le attività artigianali di pizzerie al taglio, kebab, piadinerie, paninoteche, nonché la vendita di bevande connesse alle predette attività, sono assimilabili alle attività di cui sopra, in quanto non si tratta di attività indispensabili per tutelare un diritto primario non altrimenti efficacemente tutelabile;
- peraltro tali attività potrebbero incentivare assembramenti di persone in particolare di giovani il cui controllo potrebbe non essere garantito dagli organi preposti, stante i numerosi impegni connessi all'emergenza del momento.

Preso atto che il C.O.C. riunitosi in videoconferenza in data 12.03.2020 si è espresso in senso favorevole all'adozione di un provvedimento volto alla chiusura delle predette attività;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra, estendere le disposizioni di cui all'art. 1 punto 2 del DPCM del 11.03.2020, alle attività sopracitate consentendo alle stesse la possibilità di vendere al domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento e di trasporto per come dal più volte richiamato DPCM.

Ritenuta la necessità di adottare un provvedimento d'urgenza per le finalità sopra evidenziate;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana con le procedure a tal fine previste;

Dato atto che stante l'urgenza non è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90;

Visto il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

ORDINA

Per i motivi esplicitati in premessa:

- la sospensione delle attività artigianali di pizzerie al taglio, kebab, piadinerie, paninoteche, nonché la vendita di bevande connesse alle predette attività presenti su tutto il territorio comunale, consentendo la possibilità di effettuare la vendita con consegna al domicilio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto come da citato DPCM.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data odierna con validità fino al 25.03.2020.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente atto è punito ai sensi dell'art. 650 del c.p. L'inosservanza delle predette disposizioni comporta altresì l'applicazione della sanzione della sospensione dell'attività ai sensi del D.L. 09.03.2020 n. 14.

La presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto di Perugia ai sensi dell'art. 54 del D.lgs

267/2000 come modificato dall'art. 6 D.L. 92/2008 convertito nella L. 125/2008, affinché, ove lo ritenga necessario, richieda al Questore, quale Autorità Tecnica di P.S., l'attivazione del necessario coordinamento tra le Forze dell'Ordine.

Il provvedimento in oggetto, immediatamente esecutivo, e reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Perugia, viene trasmesso alla Questura di Perugia, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Perugia, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia, al Comando Carabinieri Forestali.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

ANDREA ROMIZI

DATI RIEPILOGATIVI	
Area/e di intervento:	
Provvedimento/i:	
Soggetto:	